

- a) *omissis* ,
intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi
e riassicurativi (RUI) *omissis* , ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito
internet www.agenziarestelli.it attraverso il quale verrebbe svolta attività
assicurativa abusiva;
- b) *omissis* , l'impresa assicurativa
omissis ha ugualmente segnalato l'attività di intermediazione
assicurativa abusiva svolta dal www.agenziarestelli.it che presenta nella
home page espliciti riferimenti all'impresa stessa;
- c) dalle verifiche eseguite è emerso che il sito www.agenziarestelli.it fa
riferimento all'offerta di polizze assicurative, che non è riconducibile ad alcun
intermediario iscritto nel RUI e che non è censito nella lista dei domini
internet appartenenti a tali soggetti, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) attraverso la consultazione del portale www.whois.com è stata individuata in
Aruba.it la società che ha fornito il dominio internet (*Registrar*) e
omissis la persona che ha registrato il sito
(*Registrant*);
- e) *omissis* , l'IVASS ha trasmesso una richiesta
di informazioni al *Registrar* per acquisire maggiori informazioni in merito al
sito e al soggetto che ha registrato il dominio internet o che ne è l'intestatario
e indicato in tre giorni il termine per fornire riscontro;
- f) *omissis* , il *Registrar* ha confermato come il sig.
omissis risulti aver registrato il dominio internet (*Registrant*)
omissis ;
- g) *omissis* , l'IVASS ha trasmesso una
richiesta di informazioni al *Registrant* in merito al sito e al suo utilizzo attesa
la sua assenza di iscrizione nel RUI, indicando in tre giorni il termine per
fornire riscontro. A tale comunicazione non è stata fornita alcuna risposta.

h) il sito internet www.agenziarestelli.it è ancora attivo alla data odierna.

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet www.agenziarestelli.it non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed euro unitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2, del Codice del Consumo la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito www.agenziarestelli.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI